



Proposta di legge
Celebrazione della Festa dell'Europa. Modifiche alla l.r. 26/2009

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Celebrazione della Festa dell'Europa. Modifiche al preambolo della l.r. 26/2009

Art. 2 – Celebrazione della Festa dell'Europa. Modifiche all'art. 8 bis della l.r. 26/2009

Art. 3- Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3, 4, comma 1, lettere b) e r), 11, 70 e 71 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il 9 maggio del 1950 a Parigi cominciava, con la dichiarazione di Schuman, il percorso verso l'integrazione degli stati europei. Con questo atto si ponevano le basi dell'attuale Unione Europea, ed è per questo che dal 1985, in tale data, si celebra la Festa dell'Europa, appuntamento dedicato a promuovere la pace e l'unità in Europa;
2. Le istituzioni europee, istituendo la Festa dell'Europa, hanno inteso fare di questa giornata una festa per tutti i cittadini europei, un appuntamento fisso per far conoscere da vicino l'Unione Europea;
3. La Festa dell'Europa è diventata un simbolo europeo che, insieme alla bandiera, all'inno, e alla moneta unica, identifica l'entità politica dell'Unione Europea;
4. Ogni anno, in occasione della Festa dell'Europa, tutte le istituzioni europee celebrano con numerose iniziative i valori della pace, della solidarietà, dell'unità tra le genti e della coesione socioeconomica, invitando le istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali a promuovere eventi ed iniziative analoghe sul territorio di riferimento finalizzati a rafforzare tra le nuove generazioni il senso di appartenenza e l'identità europea;

5. Nel novero delle attività richiamate dall'articolo 8 bis della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) e finalizzate alla diffusione della cultura europea in ambito regionale, è opportuno prevedere specifici interventi di promozione ed organizzazione di eventi celebrativi della Festa dell'Europa nonché specifiche iniziative di studio, di ricerca, di scambio di esperienze, di informazione e divulgazione volte alla promozione dell'integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea;

Approva la presente legge

Art. 1

Celebrazione della Festa dell'Europa. Modifiche al preambolo della l.r. 26/2009

1. Dopo il punto 7 del preambolo della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) è inserito il seguente:
"7 bis. Nell'ambito delle attività istituzionali il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, in occasione della celebrazione della Festa dell'Europa promuove, con il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e di altri enti ed istituzioni pubbliche, lo svolgimento di iniziative ed eventi, finalizzati a stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo, soprattutto tra le giovani generazioni allo scopo di favorirne una più attiva partecipazione al processo di integrazione europea;"

Art. 2

Celebrazione della Festa dell'Europa. Modifiche all'art. 8 bis della l.r. 26/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 bis della l.r. 26/2009 sono inseriti i seguenti:
"3 bis. In occasione della celebrazione della Festa dell'Europa, che si tiene il 9 maggio di ogni anno, il Consiglio regionale organizza eventi e promuove iniziative di studio, di ricerca, di scambio di esperienze, di informazione e divulgazione volte alla promozione dell'integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento dell'identità europea fra i giovani.
3 ter. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della Commissione politiche europee e relazioni internazionali, con deliberazione determina il programma e stabilisce le modalità organizzative degli eventi e delle iniziative per la celebrazione della Festa dell'Europa ed il relativo finanziamento."

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio regionale nel modo seguente :
- per un importo massimo di euro 15.000,00 imputabili all'esercizio 2021 alla Missione 20" Fondi ed accantonamenti" programma 3 "Altri fondi" Titolo 1 "Spese correnti"
 - per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all'esercizio 2022 alla Missione 20" Fondi ed accantonamenti" programma 3 "Altri fondi" Titolo 1 "Spese correnti"
 - per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all'esercizio 2023 alla Missione 20" Fondi ed accantonamenti" programma 3 "Altri fondi" Titolo 1 "Spese correnti"

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.

I Consiglieri regionali

GAZZETTI FRANCESCO

GALLI GIOVANNI

PARIS ANNA

STELLA MARCO

CECCARELLI VINCENZO

GALLETTI IRENE

MERCANTI VALENTINA

PESCINI MASSIMILIANO

VANNUCCI ANDREA

VENERI GABRIELE

Francesco Gazzetti

Giovanni Galli

Anna Paris

Marco Stella

Vincenzo Ceccarelli

p.e. Irene Galletti

Valentina Mercanti

Massimiliano Pescini

Andrea Vannucci

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto:

Celebrazione della Festa dell'Europa. Modifiche alla l.r. 26/2009

Soggetto proponente :

Componenti della Commissione politiche europee e relazioni internazionali

Copertura finanziaria :

Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio.

Tipologia della proposta di legge

La proposta in esame prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorie di cui all'articolo 13 comma 1 lettera a) della legge regionale Toscana n.1 del 7 gennaio 2015.

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :

In occasione della Festa dell'Europa, che si svolge il 9 maggio di ogni anno, le istituzioni europee celebrano con numerose iniziative i valori della pace, della solidarietà, dell'unità tra le genti e della coesione socioeconomica, invitando le istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali a promuovere eventi ed iniziative analoghe sul territorio di riferimento finalizzati a rafforzare tra le nuove generazioni il senso di appartenenza e l'identità europea. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, intende accogliere tale invito promuovendo iniziative specifiche ed eventi celebrativi della Festa dell'Europa

La norma finanziaria, in conformità al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale Toscana n.1 del 7 gennaio 2015 e del comma 1 dell'articolo 38 del d.legislativo n. 118/2011, stabilisce l'ammontare massimo delle spese per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio regionale, rinviando per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri in sede di approvazione del bilancio del Consiglio regionale stesso.

Copertura finanziaria:

Utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio.

Sulla base dei criteri di cui sopra, la proposta di legge in esame trova la propria copertura finanziaria sulle previsioni del bilancio finanziario del Consiglio regionale 2021-2022-2023 per gli importi di seguito indicati:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Missione	20	20	20	
Programma	3	3	3	
Titolo	1	1	1	
Totale	15.000	50.000	50.000	115.000

In allegato:

- A) estratto del bilancio finanziario 2021-2022-2023 aggiornato all' ultima variazione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n.12 del 9 febbraio 2021 che attesta la copertura per:
- euro 15.000,00 sull'esercizio 2021 alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" che presenta una disponibilità complessiva di euro 3.098.456,40
 - euro 50.000,00 sull'esercizio 2022 alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" che presenta una disponibilità complessiva di euro 70.000,00
 - euro 50.000,00 sull'esercizio 2023 alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" che presenta una disponibilità complessiva di euro 70.000,00
- B) estratto del bilancio gestionale 2021 aggiornato all' ultima variazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 18 febbraio 2021 che attesta la copertura per euro 15.000,00 sull'esercizio 2021 al capitolo 10504 Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale- spese correnti che presenta una disponibilità complessiva di euro 150.000,00
- C) estratto assegnazione risorse bilancio 2022-2023 aggiornato all'ultima variazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 18 febbraio 2021 che attesta la copertura per euro 50.000,00 sull'esercizio 2022 e 2023 al capitolo 10504 Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale- spese correnti che presenta una disponibilità complessiva di euro 70.000,00 su ciascuna annualità

In conformità al comma 2 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 118/2011, la copertura finanziaria essendo garantita dal fondo speciale iscritto alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio finanziario, il quale non consente l'imputazione diretta di atti di spesa, si procederà con successiva variazione del bilancio finanziario al prelievo delle somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. Conseguentemente si procederà alla variazione del bilancio gestionale per il prelievo delle somme dal capitolo 10504 da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa ai capitoli di pertinenza in conformità al piano dei conti finanziario di cui all'allegato 6/1 del legislativo 118/2011.

Proposta di legge
Celebrazione della Festa dell'Europa. Modifiche alla l.r. 26/2009

Relazione illustrativa

Con la proposta di legge in oggetto si interviene sulla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) prevedendo una modifica all'articolo 8 bis rubricato "Diffusione della cultura europea". Tale modifica risponde all'esigenza di ampliare il novero delle attività istituzionali ivi indicate finalizzate alla diffusione della cultura europea in ambito regionale prevedendo specificamente la realizzazione di iniziative ed eventi celebrativi della Festa dell'Europa che si celebra il 9 maggio di ogni anno. In tale occasione, invero, tutte le istituzioni europee celebrano con numerose iniziative i valori della pace, della solidarietà, dell'unità tra le genti e della coesione socioeconomica, invitando le istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali a promuovere eventi ed iniziative analoghe sul territorio di riferimento finalizzati a rafforzare tra le nuove generazioni il senso di appartenenza e l'identità europea.

Con la presente proposta di legge il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, intende accogliere tale invito promuovendo iniziative specifiche ed eventi celebrativi della Festa dell'Europa.

La proposta di legge è composta di tre articoli.

L'articolo 1 prevede una modifica al preambolo della l.r. 26 del 2009 consistente nell'inserimento del punto 7 bis.

L'articolo 2 introduce i commi 3 bis e 3 ter nell'articolo 8 bis della l.r. 26 del 2009. In particolare, il comma 3 bis elenca le attività che il Consiglio regionale organizza per la celebrazione della Festa dell'Europa finalizzate alla promozione dell'integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea; il comma 3 ter prevede che sia l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della Commissione politiche europee e relazioni internazionali, con deliberazione a determinare il programma e a stabilire le modalità organizzative degli eventi e delle iniziative per la celebrazione della Festa dell'Europa ed il relativo finanziamento.

L'articolo 3 della proposta reca la norma finanziaria.

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: REGIONE TOSCANA

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: LEGGE REGIONALE

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: "Celebrazione della Festa dell'Europa. Modifiche alla l.r.26/2009". La proposta in esame è finalizzata a promuovere, con il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali (enti locali, scuole, ecc) manifestazioni ed eventi celebrativi della Festa dell'Europa nonché specifiche iniziative di studio, di ricerca, di scambio di esperienze, di informazione e divulgazione volte alla promozione dell'integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea. Importo complessivo stanziato euro 115.000,00.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a.1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

si **X**

NO

X il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- **2.a Attività economica**

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

X

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- **2.b. Presenza di selettività**

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);
- area geografica¹ (indicare quale: _____);

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto **SI**:

di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

- o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ **Casi di pre notifica**

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile